

	<b>OGGETTO</b>	<b>DOMANDE</b>	<b>RISPOSTE</b>
	<b>SOGGETTO LEGITTIMATO A PRESENTARE DOMANDA</b>	<p>Gli enti di gestione delle case popolari (che avevano fatto scheda B) possono fare domanda per abitazioni con affittuari?</p> <p>Istituto diocesano per sostentamento del clero (che aveva fatto scheda B) può presentare domanda per abitazioni in affitto di cui è proprietario?</p> <p>Per la canonica come abitazione del parroco, può essere presentata domanda?</p>	<p>No, se trattasi di Enti pubblici.</p> <p>Se trattasi di enti di diritto privato, procederanno alla presentazione della domanda come seconda casa.</p> <p>Se la proprietà dell'abitazione è di una società con scopo di lucro, si deve presentare domanda per le attività produttive.</p> <p>Per la canonica, in quanto non di proprietà del parroco, potrà essere riconosciuto un contributo per seconda casa.</p>
	<b>PERIZIA punto 10</b>	Chi aveva già una perizia, deve rifarla con il modello A2 oppure può utilizzare quella già fatta (e pagata)?	Deve solamente integrarla per le parti mancanti.
	<b>CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO punto 5.1</b>	<p>La frana a valle di una casa (5 metri dall'edificio) può essere ammissibile a contributo?</p> <p>Una ipotesi simile, quella del muro di sostegno a valle della abitazione, che garantisce la sua stabilità, anche se a distanza dalla stessa, è ammissibile?</p> <p>In generale le pertinenze sono escluse se si configurano come unità strutturali distinte rispetto all'unità abitativa (garage posto in locale attiguo alla casa)?</p>	<p>No in entrambi i casi.</p> <p>Le strutture separate dall'edificio principale sono escluse.</p>
	<b>BENI MOBILI punto 2.1, lett. f)</b>	I beni mobili sono ammissibili solo se c'è un danno anche all'immobile? Oppure	Sono ammissibili a prescindere. Nessuna documentazione da allegare

		sono ammissibili anche a prescindere? Anche se il contributo viene calcolato in modo forfettario, è necessaria l'allegato A5 con i documenti di spesa allegati (esempio: il contributo a vano è 300 euro, se ho scontrini/ricevute per 200 euro che si fa?)	
	BENI MOBILI punto 3.8	I beni mobili sono riferiti a immobili distrutti o allagati (punto 3.8). e per i danni dal vento (evento marzo 2015)? Si considerano tali anche le tende da sole o tettoie portate via appunto dal vento?	Tali tipologie non rientrano tra quelle ammesse a contributo
	MODALITA' PRESENTAZIONE E DOMANDA Punto 6.	La marca da bollo è davvero necessaria su questi moduli che sono domande di contributo per danni da calamità? Se si, per quale importo?	SI. Importo di euro 16, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
	CONTROLLI Punto 15.	La regolarità urbanistica/edilizia è oggetto di dichiarazione da parte del richiedente e anche da parte del tecnico in perizia. Poiché il comune procederà al controllo a campione delle domande e non delle perizie, quale delle due dichiarazioni è quella prevalente?	Il Comune deve controllare l'intera documentazione a corredo, di cui fa parte integrante la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.
	BENE DANNEGGIATO DA PIU' EVENTI Allegato A	Se un privato ha avuto la casa danneggiata da più eventi, somma i danni?	Si se dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere riparato ogni volta.
	CONTROLLI	Il controllo del comune ai sensi del punto	E' su tutto.

	<p>Punto 15.</p>	<p>15.1 è sulla domanda e dichiarazione sostitutiva del privato o anche sulla perizia? L'allegato A.5 va compilato in parte dal cittadino? Come è possibile verificare se e quanto è l'importo dei contributi assicurativi? Il comune si attiene a quanto dichiarato dal privato, ma come può fare a controllare la sua dichiarazione?</p>	<p>Il cittadino deve produrre attestazione di quanto percepisce (par 9.2 e 9.3) o di quanto non percepisce (par 9.5). A questo si limita il controllo del comune. La Regione provvederà, una volta ottenuti gli elenchi riepilogativi di cui al punto 1.3 dell'all. 1, a sommare l'importo dell'indennizzo assicurativo al contributo determinato ai sensi dei punti 3.3 o 3.5 dell'all. 1 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (vedi punto 9.1 dell'all.1).</p>
	<p>PERIZIA punto10.1, lett. h)</p>	<p>Nella perizia va allegato lo stato di fatto e lo stato legittimo dell'immobile: quali documenti vanno al riguardo allegati?</p>	<p>La planimetria catastale dell'immobile deve essere allegata, ai sensi delle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell'immobile è come l'immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell'immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.</p>
	<p>SUCCESSIONE Punto 14 Punto 13.2, lett. c)</p>	<p>In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda, subentrano gli eredi? Il paragrafo 14 si</p>	<p>Applicando in via analogica, quanto previsto dal punto 13.2 dell'allegato 1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle lett. a) e</p>

		riferisce solo all'ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda	c) del predetto punto, ovvero dal punto 14.1 dell'allegato 1, si ritiene che l'erede possa presentare domanda di contributo.
	SUCCESSIONE Punto 14 Punto 13.2, lett. c)	Scheda B presentata dal padre proprietario dell'immobile; spese di sistemazione sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B e che non aveva in precedenza alcun diritto reale sul bene; la domanda la può fare la figlia? (vedi paragrafo 13)	Applicando in via analogica, quanto previsto dal punto 13.2 dell'allegato 1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle lett. a) e c) del predetto punto, ovvero dal punto 14.1 dell'allegato 1, si ritiene che l'erede possa presentare domanda di contributo.
	FASE DELLA PROCEDURA ADEMPIMENTI COMUNE Punto 1.2 e 1.3	Per la delibera che devono fare i comuni per l'avvio del procedimento, nello schema inviato dal dpc è indicato sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, ci può essere solo il parere tecnico? La data conclusiva del procedimento per il comune da indicare nella delibera è il 28 ottobre?	Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull'intera procedura di propria competenza. La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre; la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.
	SCHEDA B CON IMPORTO DA DEFINIRE punto 3.5.4 e punto 12.	Ci sono state molte schede B con importo da definire (non indicato per svariati motivi). Come ci si comporta in questi casi? Si escludono? Si prende a riferimento il valore della perizia? Si procede come indicato al punto 12 indicato in maniera particolare per la ricostruzione o delocalizzazione?	Si procede solo nei casi di cui al punto 12. Le altre si escludono.
	CUMULO	Se per alcuni interventi già eseguiti prima	Debbono essere indicati nella domanda,

	<p>CONTRIBUTI punto 9</p>	<p>dell'avvio della procedura, il privato ha avuto la detrazione fiscale per le spese sostenute, che si fa? Vanno detratte dal contributo attuale?</p>	<p>(vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.</p>
	<p>SCHEDA B Punto 6 e Allegato A1</p>	<p>per l'evento di ottobre 2013 la regione aveva avviato la ricognizione dei danni prima della approvazione della OCDPC 134/2013, secondo le modalità previste dal DPGR 24/2008. In particolare i privati danneggiati avevano segnalato il danno con le apposite schede regionali. Una volta emessa la citata OCDPC, la regione invitò tutti gli enti a non far ripetere la segnalazione da parte dei privati con la scheda B, perché sarebbe stato un inutile aggravio di procedimento. Venne distribuito un modello integrativo della scheda regionale che conteneva gli elementi mancanti rispetto alla scheda B. Il comune in oggetto non ha pertanto la scheda B dei privati danneggiati. Si può far fare comunque la domanda a questi privati?</p>	<p>Se il privato ha adoperato la scheda regionale in sostituzione con l'integrazione, valgono quelle e può fare la domanda. L'importante è che tali schede contengano gli elementi essenziali previsti dalla scheda B.</p>